

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. II} N. 5

PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati **Ingrao**, *Presidente* e dai deputati **Ballardini**, **Galloni**, **Guarra**, **Iotti Leonilde**, **Natta Alessandro**, **Russo Carlo**, **Vernola** e **Colonna**, **Labriola** e **Pennacchini**, *relatori*

Presentata alla Presidenza della Camera il 15 febbraio 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti nota l'insoddisfazione da più parti manifestata, sia in sede politica, sia in sede di indagine scientifica, per la disciplina del procedimento d'accusa varata negli anni 1961 e 1962. Le critiche a tale complesso normativo si sono soprattutto rivolte alle disposizioni regolanti la fase parlamentare del procedimento e hanno riguardato sia il merito sia aspetti di legittimità costituzionale.

Dopo la conclusione in Parlamento della vicenda Lockheed, la prospettiva di una riforma globale del processo penale costituzionale sembrò acquistare maggiore consistenza e si pose anche il problema di una eventuale revisione delle stesse norme costituzionali disciplinanti la materia. Mentre la estrema delicatezza dell'argomento imponeva di evitare soluzioni affrettate e non sufficientemente meditate, la richiesta di *referendum* abrogativo della legge 25

gennaio 1962, n. 20, spinse le forze politiche, intenzionate ad evitare il pericolo che si determinassero vuoti legislativi, a stringere i tempi di una revisione della legislazione ordinaria tralasciando, almeno in quel momento, la prospettiva di una più organica riforma che investisse anche le norme di rango costituzionale.

La normativa introdotta con la legge 10 maggio 1978, n. 170, abrogatrice dei primi 16 articoli della legge n. 20 del 1962, si è quindi necessariamente incanalata nell'alveo segnato dalle vigenti norme costituzionali ed ha avuto il fine precipuo di meglio adeguare ad esse la disciplina dell'attività della Commissione inquirente. La nuova legge, infatti, ha inteso ricondurre la Commissione al compito di organo referente, ad essa assegnato dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, in parte alterato dalle norme del regolamento parlamentare del 1961.

Si è così sottratto alla Commissione il potere di deliberare il non doversi procedere al termine dell'inchiesta (una sorta di proscioglimento istruttorio, per quanto possano valere nella materia le analogie con il processo penale), affidandole soltanto il potere di archiviazione in ordine ai fatti manifestamente infondati (articolo 4). In altre parole, oggi, la Commissione ha l'obbligo di riferire comunque al Parlamento qualora non rilevi la manifesta infondatezza del fatto. Nell'ottica di una funzione puramente referente della Commissione, si è anche stabilito un termine (sei mesi) alle sue indagini, che essa può effettuare con gli stessi poteri e le stesse limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le Commissioni parlamentari di inchiesta: si è così abolito il rinvio dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, ai poteri del pubblico ministero nella fase istruttoria. Per evitare, poi, una eccessiva riunione di processi e rendere quindi più spedite le indagini della Commissione, si è limitata la riunione per connessione ai casi previsti dai soli numeri 1 e 2 dell'articolo 45 del codice di procedura penale.

La riforma legislativa, per divenire operante, necessitava però di un completa-

mento e cioè della revisione del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa varato nel 1961. La Giunta per il Regolamento della Camera si è fatta immediatamente carico di tale compito — anche per l'urgenza imposta dall'obbligo di riferire entro sei mesi sui procedimenti per i quali non siano già stati compiuti atti aventi rilevanza istruttoria — ed ha proceduto sollecitamente, tenendo gli opportuni contatti con la Giunta del Senato, per giungere all'approvazione di identiche modifiche da parte dei due rami del Parlamento.

Le modificazioni al Regolamento che si sottopongono all'Assemblea necessitano però di una precisazione preliminare, che ne renda subito chiari l'ambito e la portata: esse rappresentano infatti solo una revisione parziale della normativa regolamentare sui procedimenti di accusa riguardando, pressoché esclusivamente, gli aspetti toccati dalla legge n. 170 dello scorso anno. In sostanza, l'opera di revisione del Regolamento si è sviluppata su tre linee direttrici: abrogazione delle norme in contrasto con le nuove disposizioni di legge, adeguamento di talune altre alla logica del sistema introdotto dalla riforma, introduzione di nuove norme idonee a rendere completamente operanti talune innovazioni della legge n. 170.

In conclusione, le presenti modificazioni al Regolamento parlamentare si limitano ad adeguare alle innovazioni intervenute sul piano legislativo la disciplina della fase parlamentare del procedimento di accusa, restando pertanto impregiudicato, anche sul piano regolamentare, ogni discorso implicante una globale e più radicale riforma dell'istituto, da affrontare con il dovuto approfondimento di tutte le complesse implicazioni di ordine politico e tecnico-giuridico.

* * *

Ciò premesso, ci si limiterà ad illustrare le più significative innovazioni regolamentari proposte dalla Giunta, rinviando per il resto al testo a fronte allegato all'articolato, che consente una immediata

percezione delle varie modifiche e della loro portata, anche alla luce di quanto già detto sulla riforma approvata con la legge n. 170.

Va innanzitutto sottolineata la abrogazione degli articoli 19, 20 e 22 e la nuova formulazione degli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del Regolamento, diretta conseguenza della sottrazione alla Commissione di ogni potere incompatibile con la sua funzione referente, marcata anche dalla nuova denominazione: non più Commissione inquirente, ma Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Nel nuovo sistema, infatti, la Commissione è sprovvista di competenze istruttorie in senso tecnico e deve comunque riferire al Parlamento una volta investita del procedimento a seguito di rapporto, denuncia, trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria o di promozione d'ufficio delle indagini da parte della stessa Commissione (innovazione, quest'ultima, introdotta dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 170 e disciplinata dal nuovo testo degli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento). Non ha senso, pertanto, prevedere una apposita delibera di apertura dell'inchiesta in un momento successivo all'inizio del procedimento. Inoltre, la Commissione non può più deliberare il non doversi procedere, ma solo l'archiviazione per manifesta infondatezza del fatto, con ordinanza motivata. Tale decisione deve essere inoltre adottata con una speciale maggioranza (voto favorevole di almeno undici componenti la Commissione) ed è in ogni caso comunicata alle due Camere. Ferma restando la irrevocabilità della decisione, qualora sia stata adottata a maggioranza dei 4/5 dei componenti la Commissione, la nuova formulazione dell'articolo 18 proposta dalla Giunta, a conferma della natura referente della Commissione, consente anche ad una minoranza qualificata — un terzo dei componenti il Parlamento in seduta comune — di provocare la presentazione da parte della Commissione della relazione al Parlamento, ciò che il Regolamento vigente consente solo alla maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune.

Tale ultima innovazione ha suscitato profonde perplessità in quanti hanno ritenuto che per disattendere una deliberazione presa a maggioranza assoluta da parte di un organo delegato occorra una identica maggioranza dell'organo delegante; deve tuttavia rilevarsi che l'opinione prevalsa di ritenere sufficiente, a questo fine, il *quorum* di un terzo dei componenti il Parlamento è stata fondata sulla circostanza che, nel caso specifico, non trattasi di capovolgere la decisione della maggioranza della Commissione, bensì di spostarne il giudizio all'Assemblea. Inoltre, in questa prospettiva, la stessa applicazione analogica delle norme vigenti in materia e dei principi generali di cui sono espressione renderebbe impossibile evitare la convocazione dell'Assemblea quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione, che attribuisce a un terzo dei componenti il diritto di ottenere la convocazione in via straordinaria di ciascuna Camera.

Quanto alla speciale maggioranza di 11 componenti la Commissione, necessaria per adottare la delibera di archiviazione per manifesta infondatezza, è sembrato a taluno che tale *quorum* contrasti con la maggioranza prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che in quanto tale non potrebbe essere modificata con legge ordinaria o addirittura con un regolamento di attuazione. L'osservazione offre senza dubbio motivi di riflessione, per la consistenza dell'argomentazione addotta: è sembrato tuttavia alla Giunta che la norma costituzionale richiamata si applichi esclusivamente alla votazione per la messa in stato d'accusa o comunque per l'approvazione della relazione da sottoporre all'Assemblea, e non possa pertanto estendersi alla deliberazione di archiviazione per manifesta infondatezza, destinata per sé a provocare effetti diametralmente opposti. È anche da rilevare come lo stesso presupposto della « manifesta infondatezza » richieda per il suo accertamento una maggioranza più consistente di quella prevista per le altre deliberazioni, con la quale si potrebbero addirittura adottare decisioni

con parità di voti opposti, il che certamente non contribuisce ad avvalorare il carattere manifesto dell'infondatezza. Tale interpretazione sembra altresì suffragata dalla previsione, cui non si sono viceversa mosse censure di illegittimità costituzionale nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, della più consistente maggioranza dei quattro quinti dei componenti per ottenere la irrevocabilità della decisione.

La Giunta propone inoltre l'inserimento, dopo l'articolo 18, di due nuovi articoli, che recepiscono due importanti innovazioni introdotte dalla legge n. 170: la convalida dell'ordine di arresto da parte della Camera competente e l'obbligo della Commissione di riferire al Parlamento entro un termine preciso, sei mesi. Circa il primo punto, l'articolo 18-bis stabilisce che per la convalida si applica la procedura vigente per la concessione dell'autorizzazione a procedere; circa il secondo, l'articolo 18-ter disciplina da un lato l'eventuale proroga del termine, attribuendo al Presidente della Camera ogni decisione in merito, e prevede dall'altro che, in caso di inadempienza da parte della Commissione, il Presidente della Camera convoca comunque, nel termine di tre mesi, il Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza. È evidente il carattere fortemente garantista di siffatte disposizioni.

Altre significative innovazioni riguardano il contenuto della relazione al Parlamento e la sua discussione in Assemblea. È ora consentita la presentazione di relazioni di minoranza (articolo 21), di cui si prevede altresì la trasmissione alla Corte costituzionale (articolo 28); il supplemento di indagini può essere deliberato a maggioranza semplice, essendo stato sopra il secondo comma dell'articolo 26 che richiedeva, a tal fine, la maggioranza assoluta; il Parlamento è chiamato in ogni caso a discutere e votare le conclusioni della relazione della Commissione, anche qualora non proponano la messa in stato d'accusa, salvo, in questa ultima ipotesi, che siano presentati ordini del giorno di

messa in stato d'accusa da almeno 50 componenti il Parlamento dovendosi allora votare solo questi ultimi; è in ogni caso consentito, sempre ad almeno 50 componenti il Parlamento in seduta comune, di presentare ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato d'accusa in difformità dalle conclusioni della Commissione (articolo 27).

La nuova disciplina della fase assembleare del procedimento conferma coerentemente, da un lato, il carattere di organo referente assunto dalla Commissione e, dall'altro, i maggiori poteri attribuiti nel nuovo sistema alle minoranze: infatti la discussione non è più polarizzata su di un solo strumento (messa in stato di accusa contenuta nelle conclusioni della Commissione o nell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza assoluta dei membri del Parlamento), dovendosi in ogni caso discutere e votare le conclusioni anche favorevoli della Commissione e potendosi comunque discutere su una pluralità di strumenti, diversi nei capi d'accusa come nelle motivazioni.

Si richiama inoltre l'attenzione su alcune altre modifiche, suggerite dall'opportunità di garantire una migliore funzionalità della Commissione. In questo spirito si propone il rinnovo biennale della elezione dei commissari supplenti, ad evitare il moltiplicarsi di casi di incompatibilità (articolo 2); la possibilità di rassegnare le dimissioni in caso di elezione a presidente di gruppo parlamentare o di Commissione permanente o per particolari gravi motivi — come, ad esempio, motivi di salute, assorbenti impegni di lavoro, assunzione di determinate cariche politiche — la cui fondatezza dovrà essere accertata dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato (articolo 3); l'introduzione, tra le cause di incompatibilità con l'ufficio di membro della Commissione, delle cariche di componente degli uffici di presidenza delle due Camere; la limitazione, per i sottosegretari che abbiano ricoperto la carica nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede, dell'obbligo di astensione all'ipotesi

in cui i fatti stessi siano relativi alle funzioni esercitate in virtù della delega (articolo 4); la possibilità, rimessa alla valutazione del Presidente della Commissione, di sostituire i commissari anche in caso di temporaneo impedimento con i relativi supplenti (articolo 5).

Per quanto riguarda il complesso di tali innovazioni, è ovvio che le stesse debbano entrare immediatamente in vigore, non appena approvate le presenti modificazioni regolamentari: pertanto occorrerà procedere subito sia alle sostituzioni per incompatibilità sia al rinnovo dei commissari supplenti sia all'applicazione della nuova disciplina in materia di dimissioni.

Si è infine soppresso il secondo comma dell'articolo 8, che prevede la possibilità di adibire stabilmente all'Ufficio di segreteria della Commissione magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari, sembrando inconferente con l'appartenenza della Commissione inquirente al potere legislativo o, comunque, ad un distinto sistema di potere, l'inserimento organico nella segreteria di persone appartenenti all'ordine giudiziario; restando per altro inteso che la Commissione può sempre richiederne la collaborazione, come pure quella di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, indispensabile quest'ultima per una efficace conduzione delle indagini, ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Su questo ultimo punto, però, il Senato è andato in diverso avviso, preferendo sancire espressamente nel Regolamento la possibilità di utilizzare tali collaborazioni tecniche, e creando perciò una discrasia col testo approvato dalla Giunta per il Regolamento della Camera, discrasia che, dato il carattere bicamerale della Commissione e del relativo

Regolamento, dovrà essere superata dall'Assemblea. Occorre in proposito rilevare che il Senato ha comunque convenuto sulla opportunità di una nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 8, che chiarisce i limiti in cui i magistrati e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono eventualmente collaborare con la Commissione, al di fuori di ogni inserimento organico nella relativa segreteria.

Da ultimo risulta di non poco rilievo la nuova regolamentazione che la Giunta propone per i rapporti tra Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e Commissioni parlamentari di inchiesta. Queste ultime, infatti, mentre debbono sospendere la loro attività limitatamente ai fatti che formano oggetto di indagine della Commissione e non possono più procedere se per essi vi sia stata deliberazione di messa in stato d'accusa, possono tuttavia continuare le indagini con riferimento ai fatti non rientranti nella competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa (articolo 23).

* * *

Per questi motivi si raccomanda all'Assemblea l'approvazione delle modificazioni al Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa proposte dalla Giunta per il Regolamento che, pur con i limiti che le caratterizzano, ampiamente motivati in premessa, introducono significative innovazioni nella direzione da più parti auspicata e rendono applicabile la nuova disciplina introdotta con la legge n. 170 del 1978.

COLONNA, LABRIOLA E PENNACCHINI,
Relatori.

**MODIFICAZIONI
AL REGOLAMENTO PARLAMENTARE
PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA**

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

« L'elenco previsto dall'articolo 135 della Costituzione, è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale ».

ART. 2.

La rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

« *(Elezione della Commissione)* ».

Il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Camera (del Senato), intesi i Presidenti dei Gruppi parlamentari e il Presidente del Senato (della Camera), determina la ripartizione dei dieci seggi di commissario tra i vari gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi stessi nella formazione della Commissione ».

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:

« La votazione è fatta a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 55 del Regolamento della Camera (dell'articolo 117 del Regolamento del Senato).

Con le stesse modalità la Camera (il Senato) elegge dieci commissari supplenti. L'elezione dei commissari supplenti è rinnovata ogni due anni ».

ART. 3.

La rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

« *Rifiuto della nomina e dimissioni* ».

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Decorso tale termine non possono dare le dimissioni, tranne che nel caso di elezione a Presidente di Gruppo parlamentare e a Presidente di Commissione permanente. Le dimissioni possono inoltre essere date per particolari gravi motivi accertati dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Commissario del Governo o di componente gli Uffici di Presidenza delle due Camere ».

Il quarto comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio, di Ministro o di Commissario del Governo nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede. Sono altresì tenuti ad astenersi i commissari che all'epoca dei fatti ricoprivano la carica di Sottosegretario di Stato, se i fatti per i quali si procede sono relativi alle funzioni esercitate in virtù della delega ».

ART. 5.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

(Sostituzione dei commissari).

« Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione e dimissio-

ni, i commissari effettivi sono sostituiti dai commissari supplenti appartenenti allo stesso Gruppo, secondo l'ordine di designazione del Gruppo stesso.

In caso di impedimento, il Presidente della Commissione valuta la possibilità di ammettere la sostituzione del Commissario impedito ».

ART. 6.

La rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *Costituzione della Commissione* ».

Il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La Commissione è convocata per la prima volta e ad ogni sua rinnovazione dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere all'elezione del Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari, a norma degli articoli 4 e 5 del Regolamento della Camera ».

ART. 7.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« *Ufficio di segreteria* ».

« L'ufficio di segreteria della Commissione è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il Presidente della Commissione.

ART. 8.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« *Sede della Commissione* ».

« La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati ».

ART. 9.

Dopo il primo comma dell'articolo 11 è inserito il seguente:

« I commissari d'accusa possono rifiutare la nomina, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le dimissioni ».

Il secondo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Ai commissari d'accusa si applica il primo comma dell'articolo 4 ».

ART. 10.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

(Inizio del procedimento di accusa).

« La Commissione inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, in seguito ad indagini promosse d'ufficio ovvero a rapporto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente ».

ART. 11.

La rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

« (Rapporto, denuncia e trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria) ».

Il primo e il secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuto un rapporto o denuncia relativi ad un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione e accertatane, se del caso, l'autenticità, lo trasmette alla Commissione, dandone notizia al Presidente del Senato.

Negli stessi modi provvede nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1978, n. 170 ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 14 è inserito il seguente:

« Nel caso di indagini promosse d'ufficio dalla Commissione il Presidente della Camera dà notizia al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte della Commissione ».

ART. 12.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

(Convocazione della Commissione).

« Il Presidente della Commissione convoca la Commissione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del primo e del secondo comma dell'articolo precedente.

Per il procedimento d'ufficio, la Commissione delibera a maggioranza il promuovimento delle indagini, su proposta anche di un solo componente.

Il Presidente convoca la Commissione per la deliberazione di cui al precedente comma entro dieci giorni dal ricevimento della proposta ».

ART. 13.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

(Dichiarazione di incompetenza).

« L'ordinanza con la quale la Commissione dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, la propria incompetenza perché il fatto non rientra nelle ipotesi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, è trasmessa ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee ».

ART. 14.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

(Archiviazione).

« Quando la Commissione, esperite le indagini del caso, ritiene che la notizia

del fatto è manifestamente infondata, delibera l'archiviazione con ordinanza motivata. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 11 componenti la Commissione.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee ».

ART. 15.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 18 sono sostituiti dai seguenti:

« La deliberazione di archiviazione è definitiva se è approvata con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti la Commissione.

Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza alle Assemblee, o dalla seconda di esse se fatte in date diverse, un terzo dei componenti il Parlamento può chiedere che la Commissione, nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, presenti la relazione al Parlamento in seduta comune ».

ART. 16.

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

«ART. 18-bis.

(Convalida dell'ordine di arresto).

La convalida dell'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1978, n. 170, è posta dal Presidente della Camera competente all'ordine del giorno dell'Assemblea entro venti giorni dalla sua emissione.

Per la convalida si applica la procedura vigente per la concessione dell'autorizzazione a procedere.

ART. 18-ter.

(Proroga del termine).

In caso di richiesta motivata di proroga, presentata da almeno sei commissari, il Presidente della Commissione ne dà comunicazione al Presidente della Camera che decide in merito.

Scaduti i termini per le indagini senza che la Commissione abbia archiviato il procedimento o dichiarato la propria incompetenza oppure presentato la relazione al Parlamento in seduta comune, il Presidente della Camera convoca, nel termine di tre mesi, il Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza ».

ART. 17.

L'articolo 19 è abrogato.

ART. 18.

L'articolo 20 è abrogato.

ART. 19.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

(Relazione della Commissione).

« La relazione della Commissione al Parlamento in seduta comune deve contenere la enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini esperite, le conclusioni.

Se la relazione propone la messa in stato di accusa, le conclusioni devono riportare la indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata.

La Commissione nomina uno o più relatori per sostenere la discussione innanzi al Parlamento.

La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza ».

ART. 20.

L'articolo 22 è abrogato.

ART. 21.

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

(Commissioni parlamentari d'inchiesta).

« Le Commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di indagine della Commissione o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività con riferimento ai fatti stessi e trasmettere gli atti a quest'ultima Commissione non appena ricevano comunicazione dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini.

Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta non può più procedere limitatamente ai fatti per i quali è stata deliberata la messa in stato d'accusa.

In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare d'inchiesta riprende la sua attività; ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dalla Commissione o dal Parlamento ».

ART. 22.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

*(Convocazione del Parlamento
in seduta comune).*

« Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune entro dieci giorni dalla distribuzione della relazione della Commissione ».

ART. 23.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

(Discussione).

« La discussione inizia con la relazione della Commissione seguita dagli interventi degli eventuali relatori di minoranza.

Salvo che non sia diversamente stabilito si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VIII del Regolamento della Camera dei deputati ».

ART. 24.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

(Nuove indagini della Commissione).

« Quando il Parlamento in seduta comune delibera il compimento di un supplemento di indagini, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta ».

ART. 25.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 27 sono sostituiti dai seguenti:

« Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione.

Almeno cinquanta componenti il Parlamento in seduta comune possono presentare ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato di accusa in difformità dalle conclusioni della Commissione.

Se le conclusioni della Commissione non propongono la messa in stato di accusa, e sono stati presentati ordini del giorno intesi a proporla, sono posti in votazione questi ultimi.

Sulle conclusioni della Commissione e sugli ordini del giorno di cui ai precedenti commi non è consentita la presentazione di emendamenti ».

ART. 26.

Il primo comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale,

unitamente alla relazione della Commissione, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e documenti del procedimento ».

ART. 27.

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

*(Ripartizione delle spese
tra le due Camere).*

« Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite a metà tra le due Camere ».

ART. 28.

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

« DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 31.

(Procedimenti pendenti).

Per i procedimenti in corso innanzi alla Commissione, per i quali sono già stati compiuti atti aventi rilevanza istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1978, n. 170, si applica il titolo II del Regolamento, nel testo vigente anteriormente alle presenti modificazioni ».

ART. 29.

La rubrica del Capo II del Titolo I è sostituita dalla seguente:

« Della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ».

La rubrica del Capo I del Titolo II è sostituita dalla seguente:

« Dei poteri della Commissione ».

PAGINA BIANCA

**RAFFRONTO TRA IL TESTO VIGENTE E IL TESTO RISUL-
TANTE A SEGUITO DELLA PROPOSTA DI MODIFICAZIONI
DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

PAGINA BIANCA

TESTO VIGENTE

TITOLO I
DEGLI ORGANI
DEL PROCEDIMENTO D'ACCUSA

CAPO I
DEI GIUDICI AGGREGATI
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 1.

(Formazione dell'elenco).

L'elenco previsto nell'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni dodici anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di 36 persone.

I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

CAPO II
DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

ART. 2.

(Elezione della Commissione inquirente).

La Camera (Il Senato), ogni volta che si rinnova, provvede alla elezione dei dieci deputati (senatori) componenti la Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, secondo le norme seguenti.

TESTO MODIFICATO
DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

TITOLO I
DEGLI ORGANI
DEL PROCEDIMENTO D'ACCUSA

CAPO I
DEI GIUDICI AGGREGATI
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ART. 1.

(Formazione dell'elenco).

L'elenco previsto dall'articolo 135 della Costituzione, è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

Identico.

Identico.

CAPO II
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

ART. 2.

(Elezione della Commissione).

Identico.

(Segue: *Testo vigente*)

Il Presidente della Camera (del Senato), intesi i Presidenti dei Gruppi parlamentari e il Presidente del Senato (della Camera), determina la ripartizione dei dieci seggi di commissario tra i vari gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi nella formazione della Commissione inquirente.

In conformità della ripartizione prevista dal comma precedente e su designazione dei gruppi parlamentari il Presidente forma la lista dei candidati e la sottopone al voto dell'Assemblea.

La votazione è fatta a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 98 del Regolamento della Camera (dell'articolo 80 del Regolamento del Senato).

Con le stesse modalità la Camera (il Senato) elegge dieci commissari supplenti.

ART. 3.

(Rifiuto della nomina - Divieto di dimissione).

I commissari possono rifiutare la nomina, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa.

Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

ART. 4.

(Incompatibilità e astensione).

L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Commissario del Governo.

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*)

Il Presidente della Camera (del Senato), intesi i Presidenti dei gruppi parlamentari e il Presidente del Senato (della Camera), determina la ripartizione dei dieci seggi di commissario tra i vari gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi nella formazione della Commissione.

Identico.

La votazione è fatta a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 55 del Regolamento della Camera (dell'articolo 117 del Regolamento del Senato).

Con le stesse modalità la Camera (il Senato) elegge dieci commissari supplenti. L'elezione dei commissari supplenti è rinnovata ogni due anni.

ART. 3.

(Rifiuto della nomina e dimissioni).

Identico.

Decorso tale termine non possono dare le dimissioni, tranne che nel caso di elezione a Presidente di Gruppo parlamentare e a Presidente di Commissione permanente. Le dimissioni possono inoltre essere date per particolari gravi motivi accertati dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

ART. 4.

(Incompatibilità e astensione).

L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Commissario del Governo o di componente gli Uffici di Presidenza delle due Camere.

(Segue: *Testo vigente*)

I commissari non possono essere ricusati.

Hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede.

ART. 5.

(*Sostituzione dei commissari*).

Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione e impedimento, i commissari effettivi sono sostituiti da commissari supplenti appartenenti allo stesso gruppo, secondo l'ordine di designazione del gruppo stesso.

ART. 6.

(*Costituzione della Commissione inquirente*).

La Commissione inquirente è convocata per la prima volta e ad ogni sua rinnovazione dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere alla elezione del Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari, a norma dell'articolo 4 del Regolamento della Camera.

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*)

Identico.

Identico.

Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio, di Ministro o di Commissario del Governo nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede. Sono altresì tenuti ad astenersi i commissari che all'epoca dei fatti ricoprivano la carica di Sottosegretario di Stato, se i fatti per i quali si procede sono relativi alle funzioni esercitate in virtù della delega.

ART. 5.

(*Sostituzione dei commissari*).

Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione e dimissioni, i commissari effettivi sono sostituiti dai commissari supplenti appartenenti allo stesso gruppo, secondo l'ordine di designazione del gruppo stesso.

In caso di impedimento, il Presidente della Commissione valuta la possibilità di ammettere la sostituzione del commissario impedito.

ART. 6.

(*Costituzione della Commissione*).

La Commissione è convocata per la prima volta e ad ogni sua rinnovazione dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere alla elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due Segretari, a norma degli articoli 4 e 5 del Regolamento della Camera.

(Segue: *Testo vigente*)

La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dall'elezione della Commissione, ovvero dei dieci deputati o dei dieci senatori nel caso di elezione parziale per rinnovazione di una sola Camera.

Successivamente la Commissione è convocata dal suo Presidente.

ART. 7.

(Validità delle sedute e delle deliberazioni - Divieto di astensione dal voto).

Le sedute della Commissione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I commissari non possono astenersi dal voto.

ART. 8.

(Ufficio di segreteria).

L'ufficio di segreteria della Commissione inquirente è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il Presidente della Commissione.

Durante i lavori della Commissione, all'ufficio di segreteria possono essere addetti su richiesta del Presidente della Commissione stessa, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari.

ART. 9.

(Sede della Commissione).

La Commissione inquirente ha sede presso la Camera dei deputati.

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*)

Identico.

Identico.

ART. 7.

(Validità delle sedute e delle deliberazioni - Divieto di astensione dal voto).

Identico.

ART. 8.

(Ufficio di segreteria).

L'ufficio di segreteria della Commissione è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il Presidente della Commissione.

Soppresso.

ART. 9.

(Sede della Commissione).

La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati.

(Segue: *Testo vigente*)

CAPO III

DEI COMMISSARI DI ACCUSA

ART. 10.

*(Numero ed elezione
dei commissari di accusa).*

Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.

Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.

ART. 11.

(Ineleggibilità e incompatibilità).

Non possono essere eletti commissari di accusa coloro che hanno fatto parte del Governo in carica nel periodo in cui si sono verificati i fatti contestati nell'atto di accusa.

Ai commissari d'accusa si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, primo comma.

In caso di incompatibilità sopravvenuta o conosciuta in un momento successivo alla elezione, la decadenza dall'ufficio di commissario è dichiarata dal Presidente della Camera dei deputati.

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*)

CAPO III

DEI COMMISSARI DI ACCUSA

ART. 10.

*(Numero ed elezione
dei commissari di accusa).*

Identico.

ART. 11.

(Ineleggibilità e incompatibilità).

Identico.

I commissari d'accusa possono rifiutare la nomina, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

Ai commissari d'accusa si applica il primo comma dell'articolo 4.

Identico.

(Segue: *Testo vigente*)

ART. 12.

(Sostituzione).

Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari di accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.

Nel caso di rifiuto della nomina, di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO
INNANZI AL PARLAMENTO

CAPO I

DELLA INCHIESTA
DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

ART. 13.

(Inizio del procedimento d'accusa).

La Commissione inquirente inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, in seguito a rapporto, referto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente.

ART. 14.

(Rapporto, referto, denuncia e trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria).

Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuto un rapporto, un referto o una denuncia relativi a un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione e accertatane, se del caso, l'autenticità, lo trasmette alla Commissione inquirente, dandone notizia al Presidente del Senato.

Negli stessi modi provvede nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 10 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*)

ART. 12.

*(Sostituzione).**Identico.*

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO
INNANZI AL PARLAMENTO

CAPO I

DEI POTERI DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Inizio del procedimento d'accusa).

La Commissione inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, in seguito ad indagini promosse d'ufficio ovvero a rapporto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente.

ART. 14.

(Rapporto, denuncia e trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria).

Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuto un rapporto o denuncia relativi ad un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione e accertatane, se del caso, l'autenticità, lo trasmette alla Commissione, dandone notizia al Presidente del Senato.

Negli stessi modi provvede nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1978, n. 170.

(Segue: *Testo vigente*).

La Commissione può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare comunicazione alle rispettive Assemblee delle trasmissioni previste dai commi precedenti.

ART. 15.

(*Convocazione della Commissione*).

Il Presidente della Commissione inquirente convoca la Commissione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del primo e del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 16.

(*Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente*).

L'ordinanza con la quale la Commissione inquirente dichiara, a norma dell'articolo 14 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, la propria incompetenza perché il fatto non rientra nelle ipotesi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, è trasmessa ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

ART. 17.

(*Archiviazione*).

Quando la Commissione inquirente, esperite, se del caso, sommarie indagini

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*).

Nel caso di indagini promosse d'ufficio dalla Commissione il Presidente della Camera dà notizia al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte della Commissione.

Identico.

ART. 15.

(*Convocazione della Commissione*).

Il Presidente della Commissione convoca la Commissione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del primo e del secondo comma dell'articolo precedente.

Per il procedimento d'ufficio, la Commissione delibera a maggioranza il promuovimento delle indagini, su proposta anche di un solo componente.

Il Presidente convoca la Commissione per la deliberazione di cui al precedente comma entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.

ART. 16.

(*Dichiarazione di incompetenza*).

L'ordinanza con la quale la Commissione dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, la propria incompetenza perché il fatto non rientra nelle ipotesi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, è trasmessa ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

ART. 17.

(*Archiviazione*).

Quando la Commissione, esperite le indagini del caso, ritiene che la notizia del

(Segue: *Testo vigente*)

preliminari, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera con ordinanza l'archiviazione.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere.

ART. 18.

(*Revoca dell'archiviazione*).

Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti della Commissione, i Presidenti delle due Camere ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee nella prima seduta successiva.

Qualora entro cinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma precedente o dalla seconda di esse se fatte in date diverse, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento lo richieda, la Commissione procede alla inchiesta.

La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera alla quale i richiedenti appartengono.

I Presidenti delle Camere verificano l'autenticità delle firme.

Il Presidente del Senato trasmette immediatamente al Presidente della Camera le richieste a lui pervenute.

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*)

fatto è manifestamente infondata, delibera l'archiviazione con ordinanza motivata. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 11 componenti la Commissione.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

ART. 18.

(*Revoca dell'archiviazione*).

La deliberazione di archiviazione è definitiva se è approvata con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti la Commissione.

Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza alle Assemblee, od alla seconda di esse se fatte in date diverse, un terzo dei componenti il Parlamento può chiedere che la Commissione, nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, presenti la relazione al Parlamento in seduta comune.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 18-bis.

(*Convalida dell'ordine di arresto*).

La convalida dell'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio

(Segue: *Testo vigente*)

ART. 19.

(Apertura dell'inchiesta).

Se la Commissione non delibera l'archiviazione o se questa è revocata a norma dell'articolo precedente, il Presidente dichiara aperta l'inchiesta con ordinanza.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

È trasmessa altresì ai commissari d'accusa qualora a carico dell'imputato sia già in corso un giudizio innanzi alla Corte costituzionale.

ART. 20.

(Deliberazione di non doversi procedere)

Compiuta l'inchiesta, la Commissione, se non ritiene di proporre al Parlamento

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*)

1978, n. 170, è posta dal Presidente della Camera competente all'ordine del giorno dell'Assemblea entro venti giorni dalla sua emissione.

Per la convalida si applica la procedura vigente per la concessione dell'autorizzazione a procedere.

ART. 18-ter.

(Proroga del termine).

In caso di richiesta motivata di proroga, presentata da almeno sei commissari, il Presidente della Commissione ne dà comunicazione al Presidente della Camera che decide in merito.

Scaduti i termini per le indagini senza che la Commissione abbia archiviato il procedimento o dichiarato la propria incompetenza oppure presentato la relazione al Parlamento in seduta comune, il Presidente della Camera convoca, nel termine di tre mesi, il Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo vigente*)

la messa in atto di accusa, delibera di non doversi procedere.

Se la deliberazione è approvata a maggioranza di tre quinti dei componenti della Commissione, questa provvede con ordinanza e ne trasmette copia ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

Se la deliberazione è approvata con il voto favorevole di meno di tre quinti dei componenti, la Commissione presenta una relazione al Parlamento secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 21.

(Relazione della Commissione).

La relazione della Commissione al Parlamento in seduta comune deve contenere la enunciazione del fatto e del titolo del reato, l'indicazione delle prove raccolte, la esposizione dei motivi di fatto e di diritto della deliberazione, le conclusioni.

Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Nell'approvare la relazione la Commissione nomina uno o più relatori per sostenere la discussione innanzi al Parlamento.

La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 22.

(Rimessione al Parlamento della deliberazione di non doversi procedere).

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20, entro cinque giorni dalla distribuzione della relazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento può chiedere al Presidente della Came-

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*)

ART. 21.

(Relazione della Commissione).

La relazione della Commissione al Parlamento in seduta comune deve contenere l'enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini esperite, le conclusioni.

Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata.

La Commissione nomina uno o più relatori per sostenere la discussione innanzi al Parlamento.

La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Soppresso.

(Segue: *Testo vigente*)

ra dei deputati che la deliberazione di non doversi procedere sia rimessa all'esame del Parlamento in seduta comune.

La richiesta deve contenere un ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato di accusa, con l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 18.

Il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento entro dieci giorni dalla richiesta.

ART. 23.

(*Commissioni parlamentari d'inchiesta*).

Le Commissioni parlamentari d'inchiesta nominate da uno o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di un'inchiesta di accusa o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività e trasmettere gli atti alla Commissione inquirente non appena ricevano comunicazioni dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini.

Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato d'accusa, la Commissione parlamentare d'inchiesta decade dal proprio ufficio.

In tutti gli altri casi la Commissione riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dalla Commissione inquirente o dal Parlamento.

CAPO II

DELLA MESSA IN STATO DI ACCUSA

ART. 24.

(*Convocazione del Parlamento in seduta comune*).

Se la relazione della Commissione inquirente propone la messa in stato d'ac-

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*)

ART. 23.

(*Commissioni parlamentari d'inchiesta*).

Le Commissioni parlamentari d'inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di indagine della Commissione o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività con riferimento ai fatti stessi e trasmettere gli atti a quest'ultima Commissione non appena ricevano comunicazione dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini.

Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato d'accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta non può più procedere limitatamente ai fatti per i quali è stata deliberata la messa in stato d'accusa.

In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare d'inchiesta riprende la sua attività; ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dalla Commissione o dal Parlamento.

CAPO II

DELLA MESSA IN STATO DI ACCUSA

ART. 24.

(*Convocazione del Parlamento in seduta comune*).

Il Presidente della Camera dei deputati sentito il Presidente del Senato, convoca

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Segue: *Testo vigente*)

cusa o se viene presentata la richiesta prevista dall'articolo 22, il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune entro dieci giorni dalla distribuzione della relazione o dalla presentazione della richiesta.

ART. 25.

(Discussione).

La discussione inizia con la relazione orale della Commissione.

Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo X del regolamento della Camera dei deputati.

ART. 26.

(Nuove indagini della Commissione inquirente).

Prima che sia esaurita la discussione generale, cinquanta membri del Parlamento possono chiedere che venga dato incarico alla Commissione inquirente di compiere ulteriori indagini assegnando un congruo termine.

Il Parlamento delibera sulla richiesta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

ART. 27.

(Deliberazione di messa in stato d'accusa).

Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione quando queste propongono la messa in stato di accusa.

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*)

il Parlamento in seduta comune entro dieci giorni dalla distribuzione della relazione della Commissione.

ART. 25.

(Discussione).

La discussione inizia con la relazione della Commissione seguita dagli interventi degli eventuali relatori di minoranza.

Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo VIII del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 26.

(Nuove indagini della Commissione).

Quando il Parlamento in seduta comune delibera il compimento di un supplemento di indagini, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

Soppresso.**Soppresso.**

ART. 27.

(Deliberazione di messa in stato d'accusa).

Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione.

(Segue: *Testo vigente*)

Se le conclusioni della Commissione propongono il non doversi procedere, viene posto in votazione l'ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa.

Sulle conclusioni della Commissione che propongono la messa in stato d'accusa e sull'ordine del giorno previsto dal comma precedente non è consentita la presentazione di emendamenti né di ordini del giorno.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto e può essere disposta per parti separate.

La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

ART. 28.

(Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte costituzionale).

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione della Commissione inquirente e agli atti e documenti del procedimento.

Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del presidente del Collegio di accusa previsto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

ART. 29.

(Divieto di rinvii).

Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*)

Almeno cinquanta componenti il Parlamento in seduta comune possono presentare ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato di accusa in difformità dalle conclusioni della Commissione.

Se le conclusioni della Commissione non propongono la messa in stato di accusa e sono stati presentati ordini del giorno intesi a proporla, sono posti in votazione questi ultimi.

Sulle conclusioni della Commissione e sugli ordini del giorno di cui ai precedenti commi non è consentita la presentazione di emendamenti.

Identico.

Identico.

ART. 28.

(Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte costituzionale).

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione della Commissione, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e documenti del procedimento.

Identico.

ART. 29.

(Divieto di rinvii).

Identico.

(Segue: *Testo vigente*)

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30.

*(Ripartizione
delle spese tra le due Camere).*

Le spese per il funzionamento della Commissione inquirente sono ripartite a metà tra le due Camere.

(Segue: *Testo modificato dalla Giunta per il regolamento*)

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30.

*(Ripartizione
delle spese tra le due Camere).*

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite a metà tra le due Camere.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 31.

(Procedimenti pendenti).

Per i procedimenti in corso innanzi alla Commissione, per i quali sono già stati compiuti atti aventi rilevanza istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1978, n. 170, si applica il titolo II del Regolamento nel testo vigente anteriormente alle presenti modificazioni.